



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fall.65/2008  
Sent.67/2008

Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati :

Dott. Edoardo Mori	Presidente. rel.
Dott. Serena Alinari	Giudice
Dott. Walter Pelino	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso presentato da Vill Reinhard, legale rappresentante della Steinberg KG di Vill Reinhard in proprio;
- visti i risultati della istruttoria preliminare da cui risulta che la società istanziata è soggetta a fallimento;
- visto il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e il D. Leg. 9 gennaio 2006, art. 16;

**dichiara il fallimento**

della soc. **Steinberger S.a.s. di Vill Reinhard** con sede in Merano (BZ), via W. von der Vogelweide 10 e del socio accomandatario **Vill Reinhard August** nato Silandro (BZ) 26.08.1957, residente a Merano (BZ), Via W. Von der Vogelweide 10;  
CF: 02248200210

**Nomina**

Giudice Delegato al Fallimento il **Dott. Edoardo Mori**, Magistrato di questo Tribunale e Curatore al Fallimento la **Dott. Irene Zambiasi di Bolzano, Via Conciapelli 60;**

**ordina**

al fallito/leg. rapp. di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, se non già depositati i bilanci, le scritture contabili esistenti, l'elenco dei creditori;

**fissa**

per la verifica dello stato passivo l'udienza del giorno **12.02.2009 ore 10.00** e comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data e senza darne altra comunicazione, il progetto dello stato passivo

**assegna**

ai creditori nonché ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa fallita, il termine perentorio di 30 giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica per il deposito delle loro domande in cancelleria;

Il fallito e il legale rappresentante della società fallita sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati. I falliti di persona e i legali rappresentanti di società fallite sono obbligati a consegnare al curatore ogni lettera, fax od e-mail relativa ad affari della impresa fallita o comunque a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Ordina alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona giuridica fallita. Si ricorda che il fallito ed i legali rappresentanti delle società fallite sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o domicilio e che sono obbligati a presentarsi al giudice delegato o al curatore o al comitato dei creditori, se convocati.

Così deciso in Bolzano il 04.12.2008  
f.to Il Presidente  
Dott. Edoardo Mori

Depositata in cancelleria il 09.12.2008  
f.to Il Cancelliere C2  
Dott. Marzia Sulzer